



Guida al deposito delle domande di marchio internazionale



CAMERA DI COMMERCIO
DELLA ROMAGNA
FORLÌ-CESENA E RIMINI

Indice generale

Informazioni generali	3
Il marchio internazionale	3
Ambiti di applicazione dell'Accordo di Madrid e del Protocollo di Madrid	3
Principali caratteristiche del Protocollo di Madrid	4
Presupposti per la domanda di registrazione internazionale di un marchio	5
Lingua	5
Estensione territoriale posteriore	5
Priorità	6
Durata della registrazione internazionale	6
Modifiche successive alla registrazione	6
Spese di registrazione	6
Formulari da Utilizzare per la registrazione di un marchio internazionale	7
Elenco Paesi membri dell'Accordo di Madrid e del Protocollo di Madrid (Fonte WIPO)	7
Istruzioni per la registrazione internazionale di un marchio	8
Modello di domanda per l'estensione territoriale posteriore di una registrazione internazionale	10
Modello di domanda di rinnovazione di una registrazione internazionale	11
Verbale di deposito di Marchio Internazionale	12
Tabella delle tasse	13
Istruzioni per la compilazione del modello MM1	14
Istruzioni per la compilazione del modello MM2	16
Istruzioni per la compilazione del modello MM3	19

Informazioni generali

Il marchio internazionale

E' un sistema basato su di una Convenzione internazionale, denominata Sistema di Madrid, che consente di evitare i depositi plurimi per ottenere la registrazione di un marchio in più Stati. Il sistema è regolato da due distinti trattati, l'Accordo di Madrid ed il Protocollo di Madrid, la cui applicazione è disciplinata da un Regolamento comune. Il meccanismo istituito dall'Accordo e dal Protocollo è il seguente: chi è titolare di una **domanda** di marchio italiana (Protocollo) o di una **registrazione** di marchio italiana (Accordo), rivolgendosi ad una delle Camere di Commercio italiane, può depositare la domanda di registrazione internazionale con effetto nei paesi aderenti che saranno indicati. La Camera di Commercio adita provvederà a trasmettere la documentazione all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi il quale, dopo un primo esame, la inoltrerà all'OMPI/WIPO (Organizzazione Mondiale per la Proprietà intellettuale) con sede a Ginevra.

In definitiva il sistema dell'Accordo e del Protocollo consente di evitare depositi plurimi attraverso un unico procedimento di registrazione compiuto a livello internazionale, originando un fascio di marchi nazionali, ciascuno sottoposto alla disciplina ed alla giurisdizione locale. Il marchio internazionale non è quindi un tipo di marchio che vale anche all'estero, ma è una speciale procedura che permette, depositando una sola domanda, di chiedere la registrazione del proprio marchio in più paesi. Il richiedente, dunque, sarà titolare di tanti marchi nazionali quanti sono gli stati dove ha chiesto il deposito.

La procedura è disponibile solo per i Paesi che hanno aderito all'Intesa di Madrid o al Protocollo; per i Paesi non aderenti è necessario presentare una domanda di registrazione nazionale direttamente nel Paese di riferimento.

Occorre poi tenere presente che la sorte dei marchi nazionali ottenuti dipende per i primi cinque anni dalla sorte del marchio depositato (marchio di base) presso il paese d'origine: se in tale periodo viene meno l'esclusiva nel paese d'origine, perde efficacia anche il deposito internazionale. Decorso tale termine il marchio internazionale sopravvive indipendentemente dalla sorte del marchio di base.

Ambiti di applicazione dell'Accordo di Madrid e del Protocollo di Madrid

Il Protocollo di Madrid e l'Accordo di Madrid sono trattati distinti che trovano applicazione a seconda degli Stati designati. Pertanto, se gli Stati designati hanno aderito al solo Accordo di Madrid, si applicherà l'Accordo, se hanno aderito al solo Protocollo, si applicherà il Protocollo, mentre, nel caso di Stati designati che abbiano aderito sia all'Accordo che al Protocollo, fino alla data del 31 agosto 2008, in virtù della "clausola di salvaguardia" contenuta nell'art. 9sexies del Protocollo, prevalevano le disposizioni dell'Accordo. A far data dal 1° settembre 2008, infatti, per effetto dell'emendamento dell'art. 9sexies del Protocollo, approvato dall'Assemblea dell'Unione di Madrid, nelle relazioni reciproche tra Stati che abbiano aderito ad entrambi i trattati, prevarranno le regole del Protocollo su quelle dell'Accordo.

L'Italia ha aderito sia all'Accordo che al Protocollo.

Principali caratteristiche del Protocollo di Madrid

Il protocollo di Madrid è stato adottato a Madrid il 27 giugno 1989 al fine di introdurre alcune innovazioni nel sistema della registrazione internazionale dei marchi istituita dall' Accordo di Madrid del 1891. Come l'Accordo di Madrid, anche il Protocollo disciplina la registrazione internazionale dei marchi presso l'Ufficio internazionale dell'OMPI/WIPO. Inoltre - diversamente da quanto prevedeva l'Accordo di Madrid, il Protocollo consente alle organizzazioni intergovernative che hanno un proprio sistema regionale per i marchi di partecipare al sistema di registrazione internazionale.

Il Protocollo di Madrid ha istituito quattro principali innovazioni di tipo procedurale:

1. il richiedente la registrazione internazionale può basare la sua domanda non solo su un marchio nazionale o regionale registrato, ma anche su una domanda di registrazione nazionale o regionale depositata presso un ufficio nazionale o regionale di origine (articolo 2);
2. ciascuna parte contraente in cui il richiedente domanda la protezione poteva dichiarare, con apposita notifica, nel termine di 18 mesi (anziché 12 mesi), che a tale marchio non poteva essere accordata protezione nel proprio territorio (art. 5(2)(b)). Questo periodo poteva essere prorogato in caso di opposizione contro la registrazione internazionale (articolo 5(2)(c)); si evidenzia tuttavia che l'emendamento dell'art. 9sexies del Protocollo approvato dall'Assemblea dell'Unione di Madrid, con decorrenza dal 1° settembre 2008, rende inoperante la dichiarazione fatta ai sensi degli artt. 5(2)(b) e 5(2)(c), pertanto anche per le parti contraenti che hanno fatto tale dichiarazione, il tempo limite per notificare un rifiuto provvisorio è di 12 mesi.
3. ciascuna parte contraente può dichiarare di voler riscuotere tasse di designazione (indicazione dei paesi per i quali si chiede la protezione) più elevate di quelle previste dall'Accordo di Madrid (art. 8(7) relativo alle "tasse individuali"); anche in questo caso l'emendamento dell'art. 9sexies del Protocollo rende inoperante la dichiarazione fatta a norma dell'art. 8(7) concernente le tasse individuali, che saranno pertanto applicabili, anche per i Paesi che hanno fatto la dichiarazione, unicamente nei confronti dei Paesi aderenti al solo Protocollo.
4. le registrazioni internazionali radiate perché il marchio nazionale o regionale che ne costituisce il fondamento non ha più efficacia (impugnazione del marchio di base o della domanda di base; articolo 6) possono essere trasformate in domande di registrazione nazionale o regionale che beneficiano della stessa data di deposito e, se applicabile, della stessa data di priorità (art. 9 quinque).

Per il resto, il Protocollo di Madrid ha struttura sostanzialmente analoga all'Accordo di Madrid. Ad esempio, in tutti gli Stati che sono parti contraenti del Protocollo di Madrid, la registrazione internazionale è disciplinata dalle stesse regole che si applicano alle domande nazionali o regionali, sia con riferimento ai termini e ai requisiti di registrazione che ai diritti conferiti al suo titolare.

Presupposti per la domanda di registrazione internazionale di un marchio

La registrazione internazionale non può essere richiesta direttamente dall'interessato; essa deve essere chiesta sulla base di una registrazione o domanda nazionale presentata ad un ufficio della proprietà industriale nazionale del Paese di origine.

Nel caso di applicazione dell'Accordo di Madrid, la registrazione internazionale è concessa solo a fronte di un marchio già registrato nel Paese di origine. Per Paese di origine si intende il Paese dell' Unione costituita dai Paesi ai quali si applica l'Accordo, nel quale il depositante abbia un effettivo stabilimento industriale o commerciale o, in subordine, dove abbia il domicilio o, in ulteriore subordine, il Paese della sua nazionalità, se cittadino di un Paese dell'Unione. I tre criteri sono tra loro in rapporto gerarchico.

Il Protocollo di Madrid ha invece abolito la gerarchia tra i tre criteri di individuazione del Paese di origine, rendendoli alternativi tra loro. Inoltre non è necessario che il marchio sia già registrato nel Paese di origine, essendo sufficiente il deposito della domanda di registrazione.

Poiché dal 1° ottobre 2004 la Comunità Europea ha aderito al Protocollo di Madrid, è inoltre possibile presentare una domanda di registrazione internazionale basata su un marchio comunitario o su una domanda di marchio comunitario. La domanda va però presentata all'EQUIPO (Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale), il quale provvede ad inoltrare la domanda all'OMPI/WIPO di Ginevra.

Nel caso la Comunità Europea risulti Paese designato in una domanda di registrazione internazionale, la domanda va presentata ad una delle Camere di Commercio italiane.

Lingua

La lingua ufficiale dell'Accordo di Madrid è il francese, mentre in caso di applicazione del Protocollo di Madrid è possibile scegliere tra inglese, francese e spagnolo. Tuttavia dal 1° settembre 2008 il regime trilingue si applica a scelta anche al modello MM1, utilizzabile qualora il deposito designi solo Paesi che aderiscono all'Accordo di Madrid. Per i depositi anteriori a tale data rimane valida la sola lingua francese. Il regime trilingue, dal 1° settembre 2008, si applica anche alle designazioni posteriori.

Se la domanda internazionale era stata originariamente depositata secondo l'Accordo (e dunque in francese), il regime trilingue si potrà applicare solo quando, dopo il 1° settembre 2008, una prima designazione posteriore, sia secondo l'Accordo che secondo il Protocollo, sia stata registrata nel Registro Internazionale.

N.B. Attualmente l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi è attrezzato al ricevimento delle domande solo in francese ed inglese, quindi non è utilizzabile la lingua spagnola.

Estensione territoriale posteriore

Presentando la domanda ad una delle Camere di Commercio italiane, è possibile richiedere una estensione territoriale del marchio internazionale (vedere modello di domanda a pag. 10). La Camera di Commercio presso la quale viene effettuato il deposito, provvederà ad inviare la documentazione all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Priorità

Se entro sei mesi dalla data di deposito di un marchio nazionale si richiede l'estensione della tutela a livello internazionale, è possibile rivendicare la priorità del precedente deposito. In questo caso il deposito del marchio internazionale si considera effettuato nello stesso giorno di quello nazionale. Decorsi i sei mesi è in ogni caso possibile depositare il marchio internazionale, ovviamente senza poter rivendicare la priorità.

Durata della registrazione internazionale

La registrazione del marchio internazionale ha una durata di 10 anni. Alla scadenza è possibile richiederne il rinnovo per un uguale periodo di tempo (vedere modello di domanda di rinnovazione a pag. 11).

Il rinnovo può essere effettuato per tutti i Paesi designati o per alcuni soltanto di essi. In fase di rinnovo non sono consentite modifiche del marchio, delle classi di prodotti e servizi, della titolarità o dei dati del titolare. Le variazioni possono infatti essere presentate con apposite istanze.

La rinnovazione di un marchio internazionale può essere effettuata nei sei mesi precedenti la scadenza. Può essere effettuata anche nei sei mesi successivi alla scadenza, ma in questo caso è previsto un supplemento di costi.

Modifiche successive alla registrazione

Il Regolamento comune ad entrambi i trattati, alla Regola 25, consente di richiedere l'iscrizione nel registro internazionale degli eventuali successivi cambiamenti (ad esempio della titolarità del marchio in relazione a tutti o alcuni prodotti o servizi o a tutti o alcuni dei Paesi designati, etc.)

Spese di registrazione

Per ottenere la registrazione internazionale sono previsti i seguenti costi:

Tasse internazionali a favore dell'OMPI/WIPO (da pagare in franchi svizzeri sul conto corrente bancario o postale indicato nei formulari):

- una tassa di base fissa pari a **653 Franchi Svizzeri** per un marchio in bianco e nero o a **903 Franchi Svizzeri** per un marchio a colori;
- una tassa complementare fissa per ciascuno degli Stati designati, pari a **100 Franchi Svizzeri**
- una tassa supplementare, pari a **100 Franchi Svizzeri** per ogni classe merceologica oltre la terza nella quale sono inclusi i prodotti e/o i servizi da proteggere.

N.B. Gli Stati aderenti al Protocollo di Madrid possono scegliere al momento della ratifica il sistema delle tasse individuali. L'ammontare di queste tasse è liberamente determinabile da ciascuno Stato, ma non può essere superiore a quanto l'Ufficio marchi nazionale avrebbe percepito se la domanda fosse stata depositata in via nazionale direttamente presso quell'Ufficio. Per determinare l'esatto ammontare dell'importo da pagare si consiglia di utilizzare l'apposito **fee calculator** disponibile sul sito WIPO all'indirizzo <https://madrid.wipo.int/feecalcapp/>

Tassa di concessione governativa di **euro 135,00** da versare con modello F24 “Versamento con elementi identificativi” o F24 “Enti Pubblici”. Nello specifico il codice tributo da utilizzare è C302 mentre alla voce elementi identificativi si consiglia di inserire la dicitura “Reg. Marchio Inter” (“Rin Marchio Inter” in caso di rinnovo).

Diritti di segreteria pari ad **euro 40,00** ed una marca da bollo da **euro 16,00** da versare all’Ufficio Marchi e Brevetti della Camera di Commercio. Qualora venga richiesta copia autentica del verbale di deposito sono previsti ulteriori **euro 3,00** di diritti di segreteria oltre ad un’ulteriore marca da bollo da **euro 16,00**.

Formulari da Utilizzare per la registrazione di un marchio internazionale

- Formulario **MM1** se i Paesi designati aderiscono solo all’Accordo
- Formulario **MM2** se i Paesi designati aderiscono solo al Protocollo o nel caso in cui il Paese di origine e quello designato aderiscano entrambi sia all’Accordo che al Protocollo
- Formulario **MM3** se i Paesi designati aderiscono in parte all’Accordo ed in parte al Protocollo
- Nel caso in cui siano designati gli Stati Uniti, in aggiunta occorre presentare il formulario **MM18**
- Nel caso in cui sia designata l’Unione Europea, in aggiunta occorre presentare il formulario **MM17** qualora siano già trascorsi i sei mesi della priorità.

Elenco Paesi membri dell’Accordo di Madrid e del Protocollo di Madrid (Fonte WIPO)

<https://www.wipo.int/members/en/>

Istruzioni per la registrazione internazionale di un marchio

Per ottenere la registrazione internazionale di un marchio originariamente depositato in Italia, occorre presentare i seguenti documenti:

1. Una **domanda** redatta su carta bollata da **euro 16,00**
<https://uibm.mise.gov.it/attachments/article/2036758/MARINT-RI.PDF>
2. Formulario OMPI/WIPO in **2 originali** compilato a mezzo pc nella lingua del modulo, scelto come segue.

Se la domanda riguarda:

- Solo Paesi che aderiscono all'Accordo di Madrid: è necessario utilizzare il formulario **MM1** scegliendo la lingua tra inglese, francese e spagnolo.
- Solo Paesi che aderiscono al Protocollo di Madrid o nel caso in cui il Paese di origine e quello designato aderiscano entrambi sia all'Accordo che al Protocollo: è necessario utilizzare il formulario **MM2**, scegliendo la lingua tra inglese, francese e spagnolo.
- In parte Paesi che aderiscono all'Accordo e in parte Paesi che aderiscono al Protocollo: è necessario utilizzare il formulario **MM3**, scegliendo la lingua tra inglese, francese e spagnolo.

Nel caso in cui siano designati gli Stati Uniti in aggiunta occorre presentare il formulario **MM18**

Nel caso in cui sia designata l'Unione Europea in aggiunta occorre presentare il formulario **MM17**

I formulari OMPI/WIPO sono disponibili all'indirizzo:

<http://www.wipo.int/madrid/en/forms/>

3. Quattro riproduzioni del marchio nitide, identiche al marchio di base e di dimensioni non superiori a cm. 8x8;
4. Attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di **euro 135,00** da versare con modello F24 "Versamento con elementi identificativi" o F24 "Enti Pubblici". Nello specifico il codice tributo da utilizzare è C302 mentre alla voce elementi identificativi si consiglia di inserire la dicitura "Reg. Marchio Inter" ("Rin. Marchio Inter" in caso di rinnovo).
5. Ricevuta del versamento delle tasse internazionali a favore dell' OMPI/WIPO (da pagare in franchi svizzeri sul conto corrente bancario o postale indicato nei formulari), così determinate:
 - una tassa di base fissa pari a **653 Franchi Svizzeri** per un marchio in bianco e nero o a **903 Franchi Svizzeri** per un marchio a colori;
 - una tassa complementare fissa per ciascuno degli Stati designati, pari a **100 Franchi Svizzeri**
 - una tassa supplementare, pari a **100 Franchi Svizzeri** per ogni classe merceologica oltre la terza nella quale sono inclusi i prodotti e/o i servizi da proteggere.

N.B. Gli Stati aderenti al Protocollo di Madrid possono scegliere al momento della ratifica il sistema delle tasse individuali. L'ammontare di queste tasse è liberamente determinabile da ciascuno Stato, ma non può essere superiore a quanto l'Ufficio

marchi nazionale avrebbe percepito se la domanda fosse stata depositata in via nazionale direttamente a quell'Ufficio.

Per determinare l'esatto ammontare dell'importo da pagare si consiglia di utilizzare l'apposito **fee calculator** disponibile sul sito WIPO all'indirizzo <https://madrid.wipo.int/feecalcapp/>

6. Verbale di deposito in **2 originali** (vedere modello di verbale di deposito a pag. 12)
7. Versamento diritti di segreteria pari ad **euro 40,00** da versare all'Ufficio Marchi e Brevetti della Camera di Commercio nonché una marca da bollo da **euro 16,00**. Qualora venga richiesta copia autentica del verbale di deposito sono previsti ulteriori **euro 3,00** di diritti di segreteria oltre ad una seconda marca da bollo da **euro 16,00**
8. "Informativa sul trattamento dei dati personali" e "Consenso al trattamento dei dati personali", debitamente firmati - Regolamento (UE) 2016/679.

N.B. Mediante la funzione International Application Simulator, disponibile sul sito OMPI/WIPO all'indirizzo <https://madrid.wipo.int/feecalcapp/> è possibile effettuare simulazioni, che indicheranno il modulo da utilizzare (MM1 o MM2 o MM3) e l'ammontare delle tasse da versare all'OMPI/WIPO.

Modello di domanda per l'estensione territoriale posteriore di una registrazione internazionale

marca da
bollo da
16 00

AL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL
MADE IN ITALY
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Via Molise, 19
00187 ROMA

Oggetto: domanda per l'estensione territoriale posteriore di una registrazione internazionale di marchio

Il sottoscritto (richiedente o legale rappresentante dell'impresa o mandatario o avvocato) _____
residente/con sede in _____ Via _____
N. _____ Cap. _____ titolare del marchio internazionale N. _____
concesso in data _____ e del marchio nazionale N. _____
concesso in data _____

chiede a codesto Ministero l'estensione territoriale del suddetto marchio ai seguenti Paesi (indicare i Paesi desiderati) _____
per le seguenti classi (indicare tutte o parte delle classi cui il marchio si riferisce e per le quali si intende estendere la protezione) _____

Alla presente domanda si allegano:

- 1) Formulario OMPI MM4 in duplice originale dattiloscritto
- 2) Ricevuta del versamento delle tasse internazionali a favore dell'OMPI

Data

IL RICHIEDENTE

Modello di domanda di rinnovazione di una registrazione internazionale

AL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL
MADE IN ITALY
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Via Molise, 19
00187 ROMA

Oggetto: domanda di rinnovazione di una registrazione internazionale di marchio

Il sottoscritto (richiedente, o legale rappresentante dell'impresa o mandatario o avvocato) _____
residente/con sede in _____ Via _____
N. _____ Cap. _____
titolare del marchio nazionale N. _____ concesso in data _____
registrato all'OMPI di Ginevra con il N. _____ in data _____
costituito da (descrizione del marchio uguale a quella della domanda nazionale) _____

_____ e destinato a contraddistinguere i seguenti prodotti/servizi
(elenco dei prodotti/servizi) _____
chiede a codesto Ministero di far rinnovare lo stesso marchio presso l'Ufficio
Internazionale di Ginevra per la durata di 10 anni, con l'estensione territoriale ai
seguenti Paesi (elencare i Paesi designati) _____

_____ per le seguenti classi (indicare tutte o parte delle classi
per le quali si chiede la protezione) _____

Alla presente domanda si allegano:

- 1) Formulario OMPI MM11 in duplice originale (o in fotocopia se già presentato direttamente all'OMPI)
- 2) Attestazione di versamento con modello F.24 della tassa di concessione governativa pari a € 135,00
- 3) Ricevuta di versamento delle tasse internazionali a favore dell'OMPI (se non già versate direttamente con le modalità previste dall'Ufficio Internazionale)

Data

IL RICHIEDENTE

Registro D

Protocollo N.

Verbale di deposito di Marchio Internazionale

L'anno il giorno del mese di (la Ditta/...
Signor...) di
nazionalità (con sede/residente) in
..... Via
..... n. a mezzo
mandatario elettivamente
domiciliato agli effetti di legge a Via
..... n., presso
.....

ha presentato a me sottoscritto:

- 1) Domanda in bollo per (registrazione/rinnovazione) internazionale per la durata di anni dieci del marchio depositato in ITALIA il con domanda N. e rilasciato dall'U.I.B.M. il con attestato N. e registrato all'OMPI-WIPO di Ginevra in data col N.
consistente:

.....
.....
.....

per contraddistinguere i seguenti prodotti:

.....
.....
.....

- 2) Fac-simile del marchio in n. 4 esemplari riprodotti in bianco e nero / colori
- 3) Attestato di versamento della tassa di concessione governativa con modello F24 in data
- 4) Ricevuta di versamento per le tasse internazionali in CHF in favore dell'OMPI-WIPO di Ginevra, ivi comprese quelle per le estensioni territoriali di protezione per i seguenti paesi:
.....
- 5) Modulo MM... in duplice copia
- 6) Eventuali altri moduli sempre in duplice copia.

IL DEPOSITANTE

L'UFFICIO ROGANTE

.....

Tabella delle tasse

ATTENZIONE: Tutti gli importi sono in FRANCHI SVIZZERI

Modulo utilizzato	MM1	MM2	MM3
Tassa di base:			
Se il marchio è in bianco/nero	653	653	653
Se il marchio è a colori	903	903	903
Tassa supplementare per ogni classe di beni/servizi oltre la terza	100	100*	100
Tassa complementare per ogni Paese designato	100	100*	100*
Tassa individuale stabilita da alcune Paesi	-	Variabile**	Variabile**

* NON dovuta nel caso in cui siano stati designati SOLO Paesi che hanno fissato una tassa individuale

**L'elenco delle tasse individuali è scaricabile all'indirizzo

<http://www.wipo.int/madrid/en/fees/> (selezionare Individual fees under the Madrid Protocol)

Si consiglia comunque di avvalersi del calcolatore reperibile all'indirizzo <https://madrid.wipo.int/feecalcapp/> per determinare l'esatto importo delle tasse dovute.

Di seguito la schermata del calcolatore con note esplicative (per raggiungere l'elenco dei Paesi di interesse, selezionare il Paese di origine).

The screenshot shows a Windows application window titled "International Registration of Marks - Fee Calculation". The interface includes a toolbar, a menu bar with File, Modifica, Visualizza, Preferiti, Strumenti, and ?, and a status bar showing the URL http://www.wipo.int/madrid/feecalc/FirstStep?Lang=ES&ForDate=20040601&Origin=IT&Classes=1&ServCd=EN, a date field (01.06.2004), and a language selection (Italian).

Annotations in blue boxes provide instructions:

- Spuntare se il marchio è a colori** (Check if the mark is in color) points to the "Colour" checkbox.
- Indicare il numero delle classi** (Indicate the number of classes) points to the "Number of classes" dropdown set to 1.
- Indicare "Italia" come Paese d'origine** (Indicate Italy as the country of origin) points to the "Office of origin" dropdown set to Italy.
- Indicare "Application" per la domanda di registrazione** (Indicate Application for the registration) points to the "Type" dropdown set to Application (Common Regulations).
- Spuntare se il marchio comprende elementi figurativi** (Check if the mark includes figurative elements) points to the "Includes figurative elements" checkbox.
- Spuntare tutti i paesi che si intendono designare** (Check all countries that are intended to be designated) points to the list of countries with checkboxes, including CH, CZ, GR, HR, and VN.
- Premere "continue" per calcolare** (Press "continue" to calculate) points to the "Continue" button at the bottom right.

At the bottom left are "Select All" and "Clear All" buttons.

Istruzioni per la compilazione del modello MM1

(dattiloscritto o compilato al computer in lingua francese, inglese o spagnola)

1) Indicare il nome del paese d'origine (Italia)

2) Depositante

- 2.a. Il nome del depositante (cognome e nome o ragione sociale)
- 2.b. Indirizzo completo del depositante; l'indirizzo deve essere indicato nell'ordine seguente: il numero civico, quindi la via o la piazza, la sigla I, il numero di codice di avviamento postale e il nome del comune o della Provincia
- 2.c. Indicare, se esiste, l'indirizzo diverso per la corrispondenza.
- 2.d. Indicazioni facoltative

3) Qualifica a depositare

- a) Barrare la casella corrispondente alla propria situazione legittimamente la scelta dell'Italia quale paese d'origine.
 - i) Deve essere considerato Paese d'origine quello dell'Unione di Madrid in cui il titolare ha uno stabilimento industriale effettivo e serio.
 - ii) In mancanza di detto requisito il deposito potrà essere effettuato nel Paese dell'Unione dove il titolare ha un suo domicilio.
 - iii) Se non esistono Paesi dell'Unione in cui si verifichino le condizioni di cui sopra il deposito potrà effettuarsi nel Paese dell'Unione di cui risulta essere originario.
- b) Quando l'indirizzo del depositante indicato alla rubrica 2.B. non si trova all'interno dello Stato menzionato alla rubrica 1, indicare nello spazio previsto in basso:
 - i) l'indirizzo dello stabilimento industriale o commerciale del depositante nello stato indicato alla rubrica 1, se è stata barrata la casella a) i) della presente rubrica.
 - ii) il domicilio del depositante in quello Stato se è stata barrata la casella a) ii) della presente rubrica.

4) Mandatario

Nome ed indirizzo completo dell'eventuale mandatario.

5) Registrazione di base

In caso di marchio già rilasciato indicare il numero di rilascio e la relativa data, in caso contrario lo spazio sarà compilato dall' UIBM.

6) Rivendicazioni di priorità

La rivendicazione della priorità derivante dal deposito del marchio nazionale di base può essere riconosciuta soltanto nel caso in cui il deposito del marchio internazionale avvenga entro sei mesi dal deposito del marchio nazionale di base ed entro la stessa data venga effettuata la registrazione nazionale del marchio stesso.

Nel caso di rivendicazione di priorità indicare il Paese d'origine, il numero di primo deposito e la data.

Qualora la rivendicazione di priorità non si applichi a tutti i prodotti e servizi, indicare quelli per i quali si rivendica la priorità.

7) Marchio

- a) Applicare la riproduzione del marchio, identica a quella del marchio di base, nell'apposito riquadro.
- b) Applicare nel riquadro la riproduzione del marchio se si rivendica un colore o più colori alla casella 8 e il marchio applicato alla casella a) è in bianco e nero.
- c) da barrare se il marchio è considerato come marchio verbale non caratterizzato da grafismi speciali.

8) Colori rivendicati

Barrare la casella e indicare il colore o la combinazione di colori rivendicati quali risultano dalla riproduzione del marchio applicata alla rubrica 7.

9) Indicazioni diverse

- a) se il marchio o una sua parte è composto da caratteri diversi da quelli latini o da cifre diverse da quelle arabe o romane deve essere indicata la traslitterazione del marchio o della parte di marchio interessata in caratteri latini o in cifre arabe o romane, la traslitterazione deve seguire le regole della fonetica e della pronuncia francese, inglese o spagnola.
- b) indicazione facoltativa
- c) in caso di marchio tridimensionale, sonoro o collettivo barrare la relativa casella
- d) descrizione del marchio identica a quella contenuta nella dichiarazione di protezione del marchio di base.

10) Elenco prodotti e servizi

Indicare prima il numero della classe seguito dall'elenco dei prodotti e servizi in lingua francese (si raccomanda al fine di evitare rilievi da parte dell'O.M.P.I., che ritarderebbero la registrazione dei marchi, la consultazione della classificazione internazionale).

11) Elenco paesi

Barrare le caselle corrispondenti ai paesi che si vogliono designare.

12) Firma del depositante o mandatario

Facoltativa

13) Spazio riservato all'ufficio

14) Foglio di calcolo degli emolumenti e tasse

- a) Barrare la casella, se si vuole delegare il Bureau internazionale a prelevare l'ammontare necessario da un conto corrente aperto presso l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (in tal caso non è necessario procedere al completamento del riquadro B).

- b) Indicare sulla prima linea tratteggiata l'emolumento di base relativo al caso specifico Indicare il numero dei paesi designati e il totale dei franchi svizzeri relativi.

Indicare il numero delle classi dei prodotti e servizi oltre la terza e il totale dei franchi svizzeri relativi. Indicare gli estremi identificativi dell'autore del pagamento.

Barrare la casella corrispondente alla modalità di pagamento prescelta.

Istruzioni per la compilazione del modello MM2

(dattiloscritto in lingua francese, inglese o spagnola)

1. Paese d'origine (Italia)

Parte contraente di cui l'Ufficio è l'Ufficio d'origine ITALIE o ITALY

2. Depositante

- a. Il nome del depositante (cognome e nome o ragione sociale)
- b. Indirizzo completo del depositante l'indirizzo deve essere indicato nell'ordine seguente il numero civico, quindi la via o la piazza, la sigla I, il numero di codice di avviamento postale e il nome del comune o della Provincia.
- c. Indicare, se esiste, l'indirizzo diverso per la corrispondenza.
- d. Indicazioni facoltative.
- e. Barrare la lingua scelta per la corrispondenza.

3. Qualifica a depositare

- a. Indicare dentro la casella o lo spazio appropriato:
 - i. quando la parte contraente menzionata alla rubrica 1 è uno Stato, se il depositante è un cittadino di questo Stato; o
 - ii. quando la parte contraente menzionata alla rubrica 1 è una organizzazione il nome dello Stato di cui il depositante è un cittadino; o.
 - iii. se il depositante è domiciliato sul territorio della parte contraente menzionata alla rubrica 1; o
 - iv. se il depositante ha uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio sul territorio della parte contraente menzionata alla rubrica 1.
- b. Quando l'indirizzo del depositante indicato alla rubrica 2.b) non è sul territorio della parte contraente menzionata alla rubrica 1 indicare nello spazio previsto in basso:
 - i. se è stata barrata la casella a) iii);
il domicilio del depositante sul territorio di quella parte contraente.
 - ii. l'indirizzo dello stabilimento industriale o commerciale del depositante sul territorio di quella parte contraente se è stata barrata la casella a) iv).

4. Mandatario

Nome ed indirizzo completo dell'eventuale mandatario.

5. Domanda o registrazione di base

Indicare la data e il numero della domanda del marchio di base o del marchio di base rilasciato

6. Rivendicazioni di priorità

La rivendicazione della priorità derivante dal deposito del marchio nazionale di base può essere riconosciuta soltanto nel caso in cui il deposito del marchio internazionale avvenga entro sei mesi dal deposito del marchio nazionale di base ed entro la stessa data venga effettuata la registrazione nazionale del marchio stesso.

Nel caso di rivendicazione di priorità indicare il Paese d'origine, il numero di primo deposito e la data.

Qualora la rivendicazione di priorità non si applichi a tutti i prodotti e servizi, indicare quelli per i quali si rivendica la priorità.

7. Marchio

- a. Applicare la riproduzione del marchio, identica a quella del marchio di base, nell'apposito riquadro.
- b. Applicare nel riquadro la riproduzione del marchio se si rivendica un colore o più colori alla casella 8 e il marchio applicato alla casella a) è in bianco e nero,
- c. da barrare se il marchio è considerato come marchio verbale non caratterizzato da grafismi speciali.

8. Colori rivendicati

Barrare la casella e indicare il colore o la combinazione di colori rivendicati quali risultano dalla riproduzione del marchio applicata alla rubrica 7

Indicazione per ciascun colore delle parti principali del marchio di questo colore (secondo le esigenze di alcune parti contraenti designate).

Se il marchio è costituito da un colore in se o da una combinazione di colori in se barrare la casella c)

9. Indicazioni diverse

- a. se il marchio o una sua parte è composto da caratteri diversi da quelli latini o da cifre diverse da quelle arabe o romane deve essere indicata la traslitterazione del marchio o della parte di marchio interessata in caratteri latini o in cifre arabe o romane, la traslitterazione deve seguire le regole della fonetica e della pronuncia francese, inglese o spagnola a seconda della lingua un cui è redatta la domanda.
- b. traduzione del marchio (a richiesta degli Stati - al momento nessuno)
- c. barrare la casella se le parole contenute nel marchio non hanno significato e quindi non possono essere tradotte
- d. in caso di marchio tridimensionale, sonoro o collettivo barrare la relativa casella
- e. descrizione del marchio identica a quella contenuta nella dichiarazione di protezione del marchio di base (facoltativo)
- f. elementi verbali del marchio
- g. indicare gli elementi del marchio esclusi dalla protezione.

10. Elenco prodotti e servizi

- a. Indicare prima il numero della classe seguito dall'elenco dei prodotti e servizi in lingua francese o inglese o spagnola (si raccomanda al fine di evitare rilievi da parte dell'O.M.P.I., che ritarderebbero la registrazione dei marchi, la consultazione della classifica internazionale);
- b. Se la lista dei prodotti è limitata riguardo ad una o più parti contraenti indicare il paese o i prodotti

11. Elenco paesi

Barrare le caselle corrispondenti ai paesi che si vogliono designare

12. Firma del depositante o mandatario

Facoltativa

13. Spazio riservato all'ufficio

14. Foglio di calcolo degli emolumenti e tasse

- a. Barrare la casella, se si vuole delegare il Bureau internazionale a prelevare l'ammontare necessario da un conto corrente aperto presso l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (in tal caso non è necessario procedere al completamento del riquadro B);
- b. Indicare sulla prima linea tratteggiata l'emolumento di base relativo al caso specifico Indicare il numero dei paesi designati e il totale dei franchi svizzeri relativi.

Indicare il numero delle classi dei prodotti e servizi oltre la terza e il totale dei franchi svizzeri relativi. Indicare gli estremi identificativi dell'autore del pagamento.

Barrare la casella corrispondente alla modalità di pagamento prescelta; quando i versamenti vengono effettuati tramite una banca, occorre indicare il nome e la filiale nell'apposito spazio.

Istruzioni per la compilazione del modello MM3

(dattiloscritto in lingua francese o inglese o spagnolo)

1. Indicare il nome del paese d'origine (Italia)

Parte contraente di cui l'Ufficio è l'Ufficio d'origine ITALIE o ITALY

2. Depositante

- 3.a. Il nome del depositante (cognome e nome o ragione sociale)
- 3.b. Indirizzo completo del depositante l'indirizzo deve essere indicato nell'ordine seguente: il numero civico, quindi la via o la piazza, la sigla I, il numero di codice di avviamento postale e il nome del comune o della Provincia
- 3.c. Indicare, se esiste, l'indirizzo diverso per la corrispondenza.
- 3.d. Indicazioni facoltative
- 3.e. Barrare la lingua scelta per la corrispondenza

3. Qualifica a depositare

- 3.a. Barrare la casella corrispondente alla propria situazione legittimante la scelta dell'Italia quale paese d'origine.
 - 3.a.i. Deve essere considerato Paese d'origine quello dell'Unione di Madrid in cui il titolare ha uno stabilimento industriale effettivo e serio.
 - 3.a.ii. In mancanza di detto requisito il deposito potrà essere effettuato nel Paese dell'Unione dove il titolare ha un suo domicilio.
 - 3.a.iii. Se non esistono Paesi dell'Unione in cui si verifichino le condizioni di cui sopra il deposito potrà effettuarsi nel Paese dell'Unione di cui risulta essere originario.
- 3.b. Quando l'indirizzo del depositante indicato alla rubrica 2.B. non si trova all'interno dello Stato menzionato alla rubrica 1, indicare nello spazio previsto in basso:
 - 3.b.i. l'indirizzo dello stabilimento industriale o commerciale del depositante nello stato indicato alla rubrica 1, se è stata barrata la casella a) i) della presente rubrica.
 - 3.b.ii. il domicilio del depositante in quello Stato se è stata barrata la casella a.ii. della presente rubrica.

4. Mandatario

Nome ed indirizzo completo dell'eventuale mandatario.

5. Registrazione di base

In caso di marchio già rilasciato indicare il numero di rilascio e la relativa data in caso contrario lo spazio sarà compilato dall'UIBM.

6. Rivendicazioni di priorità

La rivendicazione della priorità derivante dal deposito del marchio nazionale di base può essere riconosciuta soltanto nel caso in cui il deposito del marchio internazionale avvenga entro sei mesi dal deposito del marchio nazionale di base ed entro la stessa data venga effettuata la registrazione nazionale del marchio stesso.

Nel caso di rivendicazione di priorità indicare il Paese d'origine, il numero di primo deposito e la data.

Qualora la rivendicazione di priorità non si applichi a tutti i prodotti e servizi, indicare quelli per i quali si rivendica la priorità.

7. Marchio

- a. Applicare la riproduzione del marchio, identica a quella del marchio di base, nell'apposito riquadro.
- b. Applicare nel riquadro la riproduzione del marchio se si rivendica un colore o più colori alla casella 8 e il marchio applicato alla casella a) è in bianco e nero,
- c. da barrare se il marchio è considerato come marchio verbale non caratterizzato da grafismi speciali.

8. Colori rivendicati

Barrare la casella e indicare il colore o la combinazione di colori rivendicati quali risultano dalla riproduzione del marchio applicata alla rubrica 7

Indicazione per ciascun colore delle parti principali del marchio di questo colore (secondo le esigenze di alcune parti contraenti designate).

Se il marchio è costituito da un colore in se o da una combinazione di colori in se barrare la casella c)

9. Indicazioni diverse

- a. se il marchio o una sua parte è composto da caratteri diversi da quelli latini o da cifre diverse da quelle arabe o romane deve essere indicata la traslitterazione del marchio o della parte di marchio interessata in caratteri latini o in cifre arabe o romane, la traslitterazione deve seguire le regole della fonetica e della pronuncia francese, inglese o spagnola, a seconda della lingua in cui è redatta la domanda .
- b. traduzione del marchio (a richiesta degli Stati - al momento nessuno)
- c. barrare la casella se le parole contenute nel marchio non hanno significato e quindi non possono essere tradotte
- d. in caso di marchio tridimensionale, sonoro o collettivo barrare la relativa casella
- e. descrizione del marchio identica a quella contenuta nella dichiarazione di protezione del marchio di base (facoltativo)
- f. elementi verbali del marchio
- g. indicare gli elementi del marchio esclusi dalla protezione.

10. Elenco prodotti e servizi

- a. Indicare prima il numero della classe seguito dall'elenco dei prodotti e servizi in lingua francese, inglese o spagnola (si raccomanda al fine di evitare rilievi da parte dell'O.M.P.I., che ritarderebbero la registrazione dei marchi, la consultazione della classifica internazionale)
- b. Se la lista dei prodotti è limitata riguardo ad una o più parti contraenti indicare il paese o i prodotti

11. Elenco paesi

Barrare le caselle corrispondenti ai paesi che si vogliono designare

12. Firma del depositante o mandatario

Facoltativa

13. Spazio riservato all'ufficio

14. Foglio di calcolo degli emolumenti e tasse

- a. Barrare la casella, se si vuole delegare il Bureau internazionale a prelevare l'ammontare necessario da un conto corrente aperto presso l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (in tal caso non è necessario procedere al completamento del riquadro B);
- b. Indicare sulla prima linea tratteggiata l'emolumento di base relativo al caso specifico Indicare il numero dei paesi designati e il totale dei franchi svizzeri relativi.

Indicare il numero delle classi dei prodotti e servizi oltre la terza e il totale dei franchi svizzeri relativi.

Indicare gli estremi identificativi dell'autore del pagamento.

Barrare la casella corrispondente alla modalità di pagamento prescelta; quando i versamenti vengono effettuati tramite una banca, occorre indicare il nome e la filiale nell'apposito spazio.



**Camera di commercio della Romagna -
Forlì-Cesena e Rimini**

email: brevetti@romagna.camcom.it
sito Internet: www.romagna.camcom.it